

IN NERETTO LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE DA INTRODURRE O MODIFICARE

Articolo 294 Norme di attuazione

1. Il regolamento detta:

- a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali e **graduati** degli alloggi;
- b) le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;
- c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
- d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
- e) la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.

Ratio normativa della proposta:

La proposta mira a garantire la parità di trattamento tra i ruoli alla luce della grave penalizzazione subita dal ruolo dei graduati che sono esclusi dalle fasce di assegnazione degli alloggi.

Art. 652 bis (Articolo da aggiungere)

Alimentazione straordinaria del Grado di Colonnello

- 1. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali possono avanzare al grado di Colonnello, mediante concorso per titoli, se in possesso di una delle lauree definite per ciascun ruolo, a condizione che non abbiano superato il 55° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.**
- 2. In caso di carenza di specifiche professionalità, gli ufficiali in servizio permanente possono essere tratti con il grado di Colonnello mediante concorso per titoli ed esami, tra gli ufficiali di età non superiore ai 55 anni in possesso di una delle lauree magistrali e dei titoli indicati nel bando di concorso.**

Ratio normativa della proposta:

La proposta permette agli ufficiali del Ruolo Speciale l'avanzamento al grado di Colonnello attualmente escluso a tale categoria di ufficiali.

Articolo 655 bis 2

(Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti)

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.
2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall'articolo 655.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
- 3-bis. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.

3-ter Il 50 per cento dei posti di cui ai concorsi del presente articolo viene assegnato anche con movimentazione su destinazioni che sono rese note nel medesimo bando. Il restante 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale che intende transitare al grado superiore senza essere trasferito dalla sede ove presta servizio, con riassorbimento anche successivo delle eventuali eccedenze organiche nel ruolo.

Ratio normativa della proposta:

L'avanzamento al grado/ruolo è scoraggiato dagli effetti del conseguente trasferimento presso in un altro ente, tenuto conto della avanzata età e delle condizioni di familiari (es. famiglia, figli stabiliti nella sede di servizio e mutuo dell'immobile di residenza) che caratterizzano i potenziali interessati.

Articolo 679

Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori

1. Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
 - a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
 - b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti [o sovrintendenti] e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.

b bis) Il 50 per cento dei posti di cui ai concorsi del presente articolo viene assegnato anche con movimentazione su destinazioni che sono rese note nel medesimo bando. Il restante 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale che intende transitare al grado superiore senza essere trasferito dalla sede ove presta servizio, con riassorbimento anche successivo delle eventuali eccedenze organiche nel ruolo.

Ratio normativa della proposta:

L'avanzamento al grado/ruolo è scoraggiato dagli e effetti del conseguente trasferimento presso in un altro ente, tenuto conto della avanzata età e delle le condizioni di familiari (es. famiglia, figli stabiliti nella sede di servizio e mutuo dell'immobile di residenza) che caratterizzano i potenziali interessati.

Articolo 690

(Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti).

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati:

a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) nel limite minimo del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

3 bis. Il 50 per cento dei posti di cui ai concorsi del presente articolo viene assegnato anche con movimentazione su destinazioni che sono rese note nel medesimo bando. Il restante 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale che intende transitare al grado superiore senza essere trasferito dalla sede ove presta servizio, con riassorbimento anche successivo delle eventuali eccedenze organiche nel ruolo.

Ratio normativa della proposta:

L'avanzamento al grado/ruolo è scoraggiato dagli e effetti del conseguente trasferimento presso in un altro ente, tenuto conto della avanzata età e delle le condizioni di familiari (es. famiglia, figli stabiliti nella sede di servizio e mutuo dell'immobile di residenza) che caratterizzano i potenziali interessati.

Articolo 690

(Modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti).

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati:

a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) nel limite minimo del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.

4. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati:

a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale;

b) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.

3. Il 50 per cento dei posti di cui ai concorsi del presente articolo viene assegnato anche con movimentazione su destinazioni che sono rese note nel medesimo bando. Il restante 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale che intende transitare al grado superiore senza essere trasferito dalla sede ove presta servizio, con riassorbimento anche successivo delle eventuali eccedenze organiche nel ruolo.

Ratio normativa della proposta:

L'avanzamento al grado/ruolo è scoraggiato dagli effetti del conseguente trasferimento presso in un altro ente, tenuto conto della avanzata età e delle condizioni di familiari (es. famiglia, figli stabiliti nella sede di servizio e mutuo dell'immobile di residenza) che caratterizzano i potenziali interessati.

Articolo 895

Attività extraprofessionali sempre consentite

1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con:

a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) la partecipazione a convegni e seminari;

d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d bis) i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive che operano nel settore dilettantistico, per i quali è sufficiente per ogni singola prestazione la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti, ai sensi dell'articolo 25 comma 6 bis del D.lg 36/2021, purché svolte al di fuori degli orari e compatibilmente con l'attività di servizio;

e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Ratio normativa della proposta:

La modifica dell'art. 895 allinea il c.o.m. con il disposto normativo di cui al D. Lgs 36/2021.

SEZIONE III

SEZIONE III ASPETTATIVA

Articolo 901

Motivi privati

1. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell'interessato.

2. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.

3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.

4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori (1).

5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio(2).

6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento.

6 bis. Il militare in aspettativa per motivi privati può stipulare con aziende private contratti di lavoro dipendente a carattere temporaneo o effettuare prestazioni professionali remunerate per tutta la durata dell'aspettativa.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Ratio normativa della proposta:

la modifica dell'art. 901 darebbe la possibilità anche ai lavoratori militari di poter usufruire dell'aspettativa per motivi privati senza perdere il sostentamento nel suddetto periodo in armonia con quanto già stabilito con lavoratori di altri comparti e senza gravare sulle finanze della P.A.

Articolo 1032

Elementi di giudizio

1. Le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 1093 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le autorità competenti esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le autorità competenti hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che ha o che ha avuto alle dipendenze il valutando.
4. In ogni giudizio di avanzamento si tiene conto di tutti i precedenti di carriera del militare da giudicare.
- 5. Con provvedimento di modifica al Testo Unico Regolamentare in materia di ordinamento militare sono definiti i parametri ed i relativi valori degli elementi di giudizio adottati dalle commissioni di avanzamento. Le relative norme regolamentari possono essere modificate nei termini disposti da eventuali provvedimenti di riordino delle carriere.**
- 6. L'Avanzamento degli atleti militari avviene secondo i titoli richiesti per l'arruolamento ed eventualmente maturati nel corso delle attività sportive.**
- 7. la commissione rende nota la graduatoria finale della valutazione sul sito istituzionale del Ministero della Difesa per consentire la massima trasparenza della valutazione e la partecipazione dei valutandi.**
- 8. Vengono resi noti ai militari in valutazione i punteggi relativi a ciascuna voce oggetto di valutazione.**

Ratio normativa della proposta:

Attualmente le commissioni di avanzamento al grado superiore possono modificare a loro piacimento i parametri di giudizio che possono così essere diversi di anno in anno. La modifica garantisce ai militari valutati equità e parità di trattamento nei giudizi che si susseguono negli anni.

Per quanto riguarda gli atleti si allega documento riassuntivo dei titoli richiesti in fase di arruolamento.

Articolo 1462 Encomi ed elogi

1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:

- a) encomio solenne;
- b) encomio semplice;
- c) elogio.

2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.

3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.

4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica.

5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.

6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.

7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.

8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. È trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.

9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.

10. Con decreto del Ministero della Difesa vengono predeterminati i criteri e parametri per la concessione degli encomi ed elogi.

Ratio normativa della proposta:

La proposta mira a ridurre l'eccessiva discrezionalità i cui effetti si riproducono gravemente anche sull'avanzamento di carriera.

Articolo 1479 bis 2

(Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive) (1).

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478:

- a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o a un altro reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'APCSM alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando, attribuzioni specifiche, servizio presso enti o reparti e imbarco necessari per

l'avanzamento di carriera e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza **concordate con le APCMS;**

Ratio normativa della proposta:

La modifica dell'art. 1479 bis lettera c darebbe la possibilità alle APCSM di concordare eventuali impieghi, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza del personale, che potrebbero causare disfunzioni alle attività sindacali.

Articolo 1506

Norma di salvaguardia

1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:

a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; **il periodo di licenza spetta ai lavoratori esposti classificati in Categoria A e a quelli esposti classificati in Categoria B ai sensi del comma 3 dell'art 133 del Decreto legislativo 31/07/2020, n.101.**

Ratio normativa della proposta

La modifica dell'art. 1506 eliminerebbe la disparità creatasi tra lavoratori esposti al pericolo di radiazioni ionizzanti appartenenti alla Categoria A e alla Categoria B.

Articolo 1803

Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 966, è corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:

- a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per metà all'atto dell'assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi (1);
- b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione (2);
- c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione (3);
- d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione (4);
- e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione (5).

2. Al fine di valutare la congruità degli assegni riportati nel comma precedente, il Ministero della difesa effettua annualmente una indagine comparativa tra il trattamento economico stipendiale dei piloti militari e quello dei piloti civili, considerando altresì gli eventuali costi di accesso alle compagnie aeree private.

Ratio normativa della proposta:

viene riportata nel medesimo testo della norma.

Articolo 2262

Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo

1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, già titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di età, con corresponsione dei relativi premi.

[2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età alla data del 22 gennaio 2004, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804, e quello dei premi percepiti.] (1)

[3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, alla data del 22 gennaio 2004, abbiano superato il quarantacinquesimo e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1804.] (2)

4. I premi di importi di cui al comma 2 e 3 spettanti agli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1804 che, alla data del 1 gennaio 2015 si trovavano in una delle condizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3

non deve applicarsi la riduzione prevista dell'articolo 1, comma 260, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[1] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 261, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio 2022, n. 169 (in Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261 della Legge 190/2014 citato, nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del presente comma.

[2] Comma abrogato dall'articolo 1, comma 261, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio 2022, n. 169 (in Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261 della Legge 190/2014 citato, nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del presente comma.

Ratio normativa della proposta:

La modifica dell'art. 2262 si rende necessario a seguito della sentenza 5 luglio 2022, n. 169 con cui La Corte Costituzionale, (in Gazz. Uff. 6 luglio 2022, n. 27), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261 della Legge 190/2014, nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 2 e 3 dell'art. 2262 del D.Lgs 66/2010.

Il comma 4 in analogia alle motivazioni della sopracitata sentenza, al fine di evitare contenziosi in atto e futuri relativamente all'incostituzionalità anche del comma 260 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovrebbe prevedere il dimezzamento delle somme del comma 1 lettere a) b) c) d) e) solo successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.